




CITTÀ DI TRECATE
PROVINCIA DI NOVARA

**REGOLAMENTO
DI
POLIZIA RURALE**



Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n° 104 del 14.12.2006

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

1. Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle Leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato, dalla Regione e dalle disposizioni emanate da Enti, Istituti ed Associazioni nell'interesse in genere dell'agricoltura, dei beni silvo pastorali, a chiunque appartengano, al fine di garantire la salvaguardia del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale.

ART. 2

1. Il servizio di polizia rurale è diretto dal Sindaco, la vigilanza sull'osservanza del presente regolamento e l'accertamento delle violazioni relative sono affidate agli agenti di polizia municipale, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'art. 57 C.P.P., al personale del Corpo Forestale, alle guardie di caccia pesca, ed alle guardie ecologiche volontarie riconosciute ai sensi della vigente legislazione che opereranno ai sensi delle norme del C.P.P..

ART. 3

1. Al Sindaco spetta inoltre, nei casi d'urgenza, la facoltà di emettere ordinanze per assicurare il pubblico transito sulle strade comunali e rurali ai sensi degli artt. 7-76 e 378 della Legge 20/03/1865 n. 2248, allegato F, nonché della vigente legislazione.

TITOLO II

NORME RELATIVE AL RISPETTO DEI BENI PRIVATI E DEI BENI COMUNALI

CAPO I

PASSAGGIO SUI FONDI DI PROPRIETA' COMUNALE

ART. 4

1. E' proibito entrare o passare abusivamente senza necessità attraverso i fondi altrui anche se incolti e non muniti di recinti e ripari. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo

comportano la sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00 salva ed impregiudicata l'azione penale ai sensi dell'art. 637 del C.P.

ART. 5

2. Gli aventi diritto al passaggio sui fondi altrui devono praticarli in modo da non arrecare loro danno o da arrecarne il minore possibile. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00. salva ed impregiudicata l'azione penale ai sensi dell'art. 635 del C.P.

ART. 6

1. In ogni caso l'esercizio del passaggio non deve eccedere la forma ed i limiti consentiti dalla Legge, dalla servitù o dal passaggio temporaneo, non si dovrà in pratica deviare dalla strada consueta od espressamente determinata, né sarà consentito passare con bestiame o veicoli se il diritto di passaggio è concesso soltanto per pedoni, inoltre se il diritto di passaggio è esteso anche al bestiame questi non potrà essere lasciato incustodito, infine è fatto divieto di ingombrare in ogni caso il passaggio.
3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00. salva ed impregiudicata l'azione penale ai sensi dell'art. 636 del C.P.

ART. 7

1. Il proprietario e/o conduttore, in casi speciali, estende per iscritto il permesso temporaneo di passaggio sui fondi, affinché chi usufruisce dello stesso possa presentarlo a richiesta degli agenti di polizia; solo nel caso che il proprietario consenziente sia costantemente presente sul posto, non occorre il permesso scritto.

ART. 8

1. L'esercizio della caccia e della pesca sui fondi altrui è regolato dal Codice Civile e dalle Leggi speciali vigenti in materia, in particolare dalla L.R. n. 60/1979 modificata con L.R. n. 80/1980 e dalla L.R. 32/1982 modificata con L.R. 29/1984, oltreché dalla legge R. n. 70/96.

ART. 9

1. Per i fondi di proprietà comunale sono valide le norme contenute negli articoli precedenti relativamente ai fondi privati.

CAPO II

ABBRUCIAMENTI E CONCIMAZIONI

ART. 10

1. Gli abbruciamenti delle stoppie l'accensione dei fuochi e qualsiasi altra operazione con uso di fiamma libera, permessi solo alla distanza minima di 50 metri dai boschi e circoscritti con mezzi efficaci per arrestare il fuoco, è soggetta alle norme e limitazioni di cui al T.U. delle leggi di Pubblica Sicurezza, nonché alle vigenti disposizioni regionali e statali. In tal senso vengono ribaditi i divieti e le procedure autorizzative di cui alla Legge Regionale 2 novembre 1982 n. 32 e successive integrazioni e modificazioni, e la Legge Regionale 9 giugno 1994 n. 16 (art. 7). Nelle zone comprese nei piani antincendio sono, altresì, ribaditi i divieti di cui alla Legge 1 marzo 1975 n. 47.
2. E' vietata la distruzione mediante bruciatura dei residui vegetali (paglia e stoppie), derivanti dalle operazioni di mietitrebbiatura, rimasti sul fondo agricolo, nonché delle erbe infestanti lungo le rive dei cavi irrigui, delle scarpate, degli argini e a margine delle relative proprietà.
3. Chiunque proceda all'accensione di fuochi deve usare le necessarie cautele utilizzando spazi vuoti previamente ripuliti di ogni materia infiammabile, formando opportuni ripari per impedire la dispersione delle braci e delle scintille, curando la completa estinzione del fuoco prima di abbandonare il sito.
4. Dal 1 giugno al 30 novembre sono vietati in tutti i terreni boscati e cespugliati ed entro i 50 metri da essi l'accensione dei fuochi e le operazioni che possano comunque creare pericolo o possibilità di incendio.
5. A tale divieto non sono tenuti coloro che per motivi di lavoro operano nei boschi, nel qual caso gli interessati devono attenersi alle disposizioni di cui al comma 3.
6. In base a quanto disposto dalla Legge 01/03/1975 n. 47, nei periodi di maggiore pericolosità stabiliti dal Presidente della Giunta Regionale, è vietato accendere fuochi, nonché procedere alle operazioni citate al II comma.
7. In nessun caso si possono accendere fuochi all'aperto e non, a distanza tale da creare pericolo a case, stalle, fienili, pagliai e simili; comunque i fuochi dovranno essere costantemente custoditi da un numero sufficiente di persone idonee e non potranno essere abbandonati finché non siano completamente spenti.
8. E' vietato accendere stoppie e/o altro materiale infiammabile lungo i cigli delle strade pubbliche (Comunali, Provinciali, Statali, ecc.) per evitare che il fumo prodotto dalla combustione impedisca la visibilità al transito.
9. E' vietato bruciare sostanze chimiche (comprese quelle plastiche).
10. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da € **25,00** a € **250,00**. La sanzione amministrativa è stabilita nella somma da € **75,00** a € **500,00** per la violazione della fattispecie prevista dal 3° comma del presente articolo.

ART. 11

1. E' vietato innaffiare per aspersione gli ortaggi con liquame di pozzo nero, con colaticcio, con acque luride od inquinate. E' vietato altresì effettuare piantagioni ed impianti produttivi di qualsiasi genere su spazi di proprietà del Comune salvo preventiva autorizzazione rilasciata dal Sindaco o da chi per esso.

ART. 12

1. Tutte le stalle devono essere fornite di concimaia idonea, costruita a regola d'arte e d'igiene, posta ad almeno 25 metri di distanza dalle abitazioni, salvo per le strutture esistenti, per le quali anche gli adeguamenti derogano dalla distanza, con canale raccoglitore affluente nel pozzo nero e pareti a fondo impermeabili per la tenuta dei liquidi scolati.
2. Chiunque tenga in esercizio una stalla è tenuto a servirsi della concimaia per il deposito del letame ed a conservare la stessa in perfetto stato di funzionamento.
3. Il trasporto del letame dovrà avvenire nei giorni feriali, da lunedì a sabato, in carri idonei in modo da evitare ogni dispersione. Tale limitazione è valida unicamente per le strade Comunali, Provinciali e Statali.
4. Lo spurgo dei pozzi neri e dei serbatoi di rifiuto dovrà essere effettuato con sistemi idonei ed inodori, con disinfestazione prima e dopo e, se effettuato a mano, non potrà avvenire tra le ore 08,00 antimeridiane e le ore 22,00.
5. La concimazione mediante spargimento di letami ad uso agricolo non può avvenire a distanza inferiore a 50 metri dalle abitazioni e non può essere effettuata dalle ore 11,00 alle ore 19,00. Nel caso sia effettuata su terreni confinanti con le abitazioni deve procedersi ad immediato interrimento dei letami stessi, verificando di dare il minor disagio possibile alle abitazioni vicine.

ART. 13

1. Le violazioni alle norme di cui agli articoli 11 e 12, sono punite con la sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00.

CAPO III

AZIONI SU FONDI ALTRUI

ART. 14

1. Con richiamo all'art. 626 del C.P. è vietato senza il consenso del conduttore racimolare, spigolare, rastrellare, raccattare, raccogliere legna anche secca, sui fondi altrui anche se spogliati interamente del raccolto.
2. L'eventuale permesso deve risultare da atto scritto, da presentarsi ad ogni richiesta degli agenti di polizia.
3. Nel caso che il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre il permesso per iscritto.

ART. 15

1. Con richiamo alle disposizioni dell'art. 924 del C.C., gli sciami scappati dagli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggarsi, soltanto

quando il proprietario degli sciami, non li abbia inseguiti entro due giorni, od abbia cessato durante due giorni di inseguirli.

2. Nell'ambito delle aree abitative gli alveari devono essere collocati ad una distanza di almeno 50 metri dai confini di proprietà pubbliche o private, tale distanza è ridotta a metri 20 se gli alveari sono in numero non superiore a 6. Inoltre al fine di non costituire pericolo per le persone, gli alveari costituiti da un numero di alveari superiori a 20 dovranno essere collocati ad una distanza aggiuntiva di almeno un metro ciascuno dai confini di proprietà pubbliche o private.
3. La violazione del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa **da € 75,00 a € 500,00**, con obbligo di rimozione e divieto di riposizionamento degli alveari.

ART. 16

1. I frutti caduti dalle piante anche se su terreni confinanti con le strade soggette a pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso. I frutti caduti naturalmente dai rami protesi sul fondo del vicino, appartengono al conduttore del fondo su cui sono caduti.
2. Gli eventuali danni causati dai frutti sono di responsabilità dei proprietari.

ART. 17

1. Gli agenti di polizia municipale e/o gli incaricati dell'applicazione del regolamento di polizia rurale, possono accompagnare al locale ufficio di Polizia Municipale per gli accertamenti di competenza, le persone che siano colte in flagranza di reato e/o che trovansi nelle condizioni indicate dagli articoli 707 - 708 del C.P. e/o che siano state sorprese in campagna con strumenti agricoli, pollami e altri animali da reddito, legna, frutta, cereali ed altri prodotti della terra di cui non siano in grado di giustificarne la provenienza, e potranno svolgere i conseguenti atti di competenza.

TITOLO III

NORME RELATIVE AL PASCOLO

CAPO I

PASCOLO SUI FONDI PRIVATI E SUI FONDI COMUNALI.

ART. 18

1. Nessuno può condurre animali, tanto propri che altrui, a pascolare sui fondi altrui, pubblici o privati, in qualsiasi epoca dell'anno senza essere munito del permesso scritto o della autorizzazione del proprietario e del conduttore del fondo. Il permesso deve essere esibito ad ogni richiesta degli agenti di polizia. Nel solo caso che il proprietario e/o il conduttore del fondo

siano consenzienti e costantemente presenti sul posto, non occorre il permesso per iscritto (art. 636 C.P.).

2. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa di € **2,00 per ogni capo di bestiame**, quale sanzione proporzionale, salva ed impregiudicata l'azione penale ai sensi dell'art. 636 del C.P.

ART. 19

1. E' vietato condurre animali a pascolare nei fondi comunali, anche se concessi in uso alla generalità, se non in quei fondi la cui destinazione a pascolo sia stata deliberata dal Consiglio Comunale e subordinata all'osservanza del relativo regolamento per il godimento degli usi civici e delle Leggi forestali.
2. Anche l'esercizio del pascolo sui fondi privati è soggetto all'osservanza delle Leggi forestali.
3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa di € **1,00 per ogni capo di bestiame**.

ART. 20

1. Con richiamo all'art.2052 del C.C. ed all'art. 672 del C.P., è vietato lasciare bestie al pascolo sui fondi comunali come sui fondi privati, anche propri, senza la necessaria custodia, che si esplica nella presenza di almeno un custode ogni 30 capi di bestiame grosso ed uno ogni 50 capi di bestiame piccolo, salvo sia esistente recinzione. Gli eventuali danni materiali dovranno essere risarciti dal trasgressore in via bonaria, salva ed impregiudicata l'azione civile ai sensi dell'art. 2053 del C.C. e l'azione penale ai sensi dell'art. 636 del C.P.

ART. 21

1. Il pascolo durante le ore di notte è permesso soltanto nei fondi interamente chiusi da idonea recinzione tale da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

ART. 22

1. Coloro che transitano con mandrie e greggi devono curare che almeno la metà della strada resti libera, che gli animali indomiti e pericolosi siano condotti per la cavezza o con altri mezzi idonei e durante la notte devono essere preceduti e seguiti con opportuni mezzi luminosi, ai sensi degli articoli 65 e 184 del C.d.S., pena le sanzioni ivi previste.

CAPO II

SPOSTAMENTO DEGLI ANIMALI - PASCOLO VAGANTE

ART. 23

1. Il pascolo è regolato secondo i diritti ed i doveri del C.C., con le limitazioni ed i divieti di cui alle “Prescrizioni di massima e polizia forestale”, vigenti nel luogo ed alle Leggi Regionali e Statali emanate in materia. Sono, pertanto, vigenti i divieti della Legge Regionale 2 novembre 1982 n. 32, Legge Regionale 9 giugno 1994 n. 16 (art. 8 punto 3) e Legge 1 marzo 1974 n. 47.
2. Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi comunali o di proprietà altrui e lungo le strade, verrà sequestrato e affidato in custodia fino a quando non sia stato rintracciato il proprietario, ferme restando le disposizioni degli articoli 843 - 924 - 925 del C.C. e del C.d.S. e fatta salva l'adozione delle misure di spettanza dell'Autorità Giudiziaria per assicurare il risarcimento dei danni e delle spese patite dall'Ente e dai privati.(Legge 689 del 24.11.1981).

ART. 24

1. E' vietato il pascolo nell'ambito delle aree abitative.
2. La violazione del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa **da € 75,00 a € 500,00.**

ART. 25

1. I proprietari degli animali che intendono trasferire il loro bestiame nel territorio del Comune devono darne comunicazione al Sindaco con almeno tre giorni lavorativi di anticipo. Il Sindaco entro due giorni lavorativi comunica all'interessato eventuale indisponibilità dei pascoli per motivi di polizia veterinaria, igiene pubblica o agronomici.
2. Il Sindaco, accertata la disponibilità di pascolo, autorizza l'introduzione del bestiame, dandone comunicazione al Sindaco del Comune in cui si trova il bestiame da spostare.

ART. 26

1. Il servizio veterinario ASL e il Sindaco possono disporre con apposita ordinanza che gli animali che vengono spostati, siano sottoposti a determinati trattamenti immunizzanti.
2. Per il transito periodico degli armenti e delle greggi su strada, devono essere rispettate le disposizioni prefettizie di cui all'art. 6 2° comma del C.d.S., e comunque le disposizioni di cui all'art. 184 del C.d.S., pena le sanzioni ivi previste, per la circolazione degli animali su strada.

TITOLO IV

NORME RELATIVE ALLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

CAPO I

DEL TRATTAMENTO DEGLI ANIMALI

ART. 27

1. Con riferimento ed agli effetti di cui all'art. 727 del C.P., è vietato infierire verso gli animali maltrattandoli, costringendoli a fatiche eccessive o alimentandoli insufficientemente.
2. Gli animali che si trasportano sui veicoli dovranno essere tenuti in piedi ed è perciò vietato collocarli con i piedi legati, con la testa penzoloni o comunque in posizione tale da farli soffrire.
3. E' vietata la custodia degli animali in locali malsani ed inadatti.
4. Sono vietati i metodi inumani o tormentosi di macellazione.
5. E' vietato depositare all'esterno della propria proprietà contenitori con alimenti per animali.

ART. 28

Qualunque caso, anche sospetto, di malattia infettiva e diffusiva degli animali deve essere denunciata immediatamente al Sindaco. La mancata o ritardata segnalazione espone i contravventori alla pena stabilita dall'art.264 del T.U. delle Leggi sanitarie n.1265 del 27/07/1934 e seguenti.

ART. 29

1. E' vietata la distruzione degli animali insettivori utili all'agricoltura quali uccelli, ricci, talpe, batraci, ecc. Nel caso che gli stessi o alcune specie granivore, si rendessero molesti danneggiando le coltivazioni, sarà data tempestiva segnalazione, per le specie cacciabili, nel rispetto dei territori di competenza, alla Provincia di Novara - Assessorato Caccia e Pesca ed agli Ambiti Territoriali Caccia e, per le specie non cacciabili, alla Provincia di Novara come disposto dalla L. 157/92 e dalla L.R. 70/96 e, nel caso di specie non inserite in tali elenchi (piccioni), al Sindaco. Tali Enti, nel rispetto delle norme, provvederanno agli appositi interventi.
2. Le violazioni alle norme del presente articolo comportano le sanzioni previste dalle leggi citate.

ART. 30

1. I cani da guardia alle case sprovviste di recinzioni, dovranno essere legati a catena scorrevole di almeno 5 metri di lunghezza sul filo teso della lunghezza minima di 5 metri, in modo che essi possano godere della necessaria possibilità di movimento.
2. I cani detenuti all'aperto dovranno disporre di un ricovero ben coibentato ed impermeabilizzato che fornisca protezione dalle temperature e condizioni climatiche stagionali sfavorevoli.
3. Qualora i cani siano detenuti prevalentemente in spazi delimitati, è necessaria una superficie di almeno 8 mq. Per capo adulto fatte salve esigenze particolari di razza; i locali di ricovero devono essere aperti all'esterno, per consentire sufficiente illuminazione e ventilazione.

4. Gli spazi chiusi in cui sono detenuti i cani dovranno essere posti ad una distanza minima di 10 metri dalle case o dalle proprietà confinanti, per le abitazioni fuori dal centro abitato.
5. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comporta la sanzione amministrativa da € **25,00** a € **250,00**.

TITOLO V

DISCIPLINA DELLE MACELLAZIONI PRIVATE

CAPO I

MACELLAZIONE D'URGENZA

ART. 31

1. Le macellazioni di urgenza sono regolamentate dalle leggi sanitarie e veterinarie vigenti.

CAPO II

MACELLAZIONI PRIVATE PER USO FAMILIARE

ART. 32

1. I produttori agricoli che intendono destinare al ristretto ed esclusivo uso alimentare familiare parte del bestiame allevato in proprio, devono essere muniti di approvazione del Servizio Veterinario dell'ASL (presentare domanda al Sindaco, il quale, previa approvazione dal Servizio Veterinario dell'ASL, concede l'autorizzazione prevista).

ART. 33

1. Gli animali devono essere macellati in un macello pubblico o privato autorizzato a spese del richiedente. E' tassativamente vietata la macellazione a domicilio nei casi non contemplati dalle precedenti disposizioni in materia di macellazioni d'urgenza, a meno che il produttore agricolo non disponga di un piccolo macello attrezzato ed autorizzato in conformità alle disposizioni sanitarie vigenti in materia (locali privati di macellazione).

ART. 34

1. L'autorizzazione per la macellazione ad uso familiare va concessa " una tantum "; in relazione al consumo medio annuale pro capite di carne, ed indicativamente fino ad un massimo di tre volte detto consumo, riportato dalle tabelle ISTAT.

ART. 35

1. In deroga alle suddette disposizioni, considerato che la macellazione dei suini ingrassati nella propria azienda per la produzione di insaccati ad esclusivo uso familiare è da tempo una consuetudine e tradizione largamente diffusa in tutte le campagne piemontesi, è consentita la macellazione in azienda di un massimo di due suini all'anno per nucleo familiare per la produzione di insaccati da destinarsi all'esclusivo autoconsumo. Permane tuttavia l'obbligo di sottoporre gli animali alla visita veterinaria prima e dopo la macellazione con il rispetto delle indicazioni che potranno essere fornite di volta in volta dal veterinario in merito all'igiene di lavorazione delle carni macellate.

ART. 35 bis

1. Le violazioni alle norme di cui al Capo II del Titolo V del presente regolamento verranno segnalate alla ASL per i provvedimenti di competenza.

CAPO III

MACELLAZIONI CLANDESTINE

ART. 36

1. Particolare riguardo va posto nei confronti delle macellazioni eseguite senza alcuna autorizzazione e/o senza aver avvisato il veterinario ufficiale.
2. Le carni di animali macellati clandestinamente, che sono ovviamente sprovvisti di bollo sanitario previsto dall'art. 16 del R.D. n. 3298 del 1928, e seguenti debbono essere considerate come carni sospette non atte al consumo e, pertanto, vanno sequestrate ed avviate alla distruzione (art. 32 R.D. 3298/1928) oltre alle sanzioni previste dalle legislazioni vigenti.

ART. 37

1. Il prelevamento di campioni per accertamenti relativi alla idoneità delle carni al consumo alimentare umano, anche nel caso di esito favorevole delle analisi di laboratorio, non è condizione sufficiente per la liberalizzazione commerciale delle carni che devono essere comunque distrutte. L'esito sfavorevole delle analisi di laboratorio comporta invece la denuncia all'Autorità Giudiziaria, poiché si prospetta il reato di attentato alla salute pubblica, perseguibile penalmente ai sensi dell'art. 444 C.P.

TITOLO VI

VENDITA DIRETTA DEI PRODOTTI AGRICOLI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 38

La vendita al dettaglio in tutto il territorio della Repubblica, dei prodotti ottenuti nei fondi per coltura e/o allevamento dai produttori agricoli o dagli allevatori, soggiacciono alle norme di cui ai D.Lgs. 18.05.2001, n. 228 e 10.12.2002, n. 306, ferme restando tutte le altre agevolazioni stabilite dalle Leggi vigenti per la vendita diretta dei prodotti agricoli ai consumatori.

ART. 39

Ai fini del presente regolamento, sono considerati produttori agricoli i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, gli affittuari, i coloni, gli enfiteuti, gli allevatori e le loro cooperative o consorzi.

ART. 40

I produttori agricoli singoli od associati che intendono vendere i prodotti ricavati dalla propria azienda per coltura e/o allevamento, debbono essere iscritti al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, devono presentare denuncia di inizio di attività (DIA) al Sindaco del luogo ove ha sede l'azienda di produzione e la vendita può essere effettuata decorsi 30 giorni dall'avvenuta ricezione della comunicazione. La vendita può avvenire in tutto il territorio della Repubblica, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità.

La comunicazione deve contenere:

- le generalità del richiedente;
- l'iscrizione al Registro delle Imprese;
- gli estremi di ubicazione del fondo di produzione del richiedente o dei fondi di produzione dei soci o associati;
- la specificazione, rispettivamente se di coltura e/o di allevamento, dei prodotti di cui si intende praticare la vendita e dei modi in cui si intende effettuata, ivi compreso il commercio elettronico.
- per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 31.03.1998, n.114.

ART. 41

Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio solo sul proprio fondo è sufficiente essere in possesso dell'autorizzazione ai sensi della L. 59/1963 con comunicazione indirizzata al sindaco del comune sede del fondo.

ART. 42

La mancata iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese e la mancata comunicazione di inizio di attività al Comune (DIA) sono sanzionate ai sensi degli artt. 22 e 29 del D.Lgs 31.03.1998, n.114, in quanto sono considerate come attività commerciali mancanti dei necessari titoli autorizzativi.

TITOLO VII

TUTELA DELLA FLORA E DELLA FAUNA MINORE

CAPO I

TUTELA DEL TERRITORIO

ART. 43

1. E' vietato l'abbandono anche temporaneo, di rifiuti e detriti di qualsiasi genere in luoghi pubblici, aperti al pubblico, privati, lungo le strade e le relative piazze, in specchi e corsi d'acqua, salvo che nei luoghi appositamente indicati e riservati dall'Amministrazione Comunale.
2. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano le sanzioni di cui D.Lgs. 152 del 03/04/2006.

ART. 44

1. Oltre a quanto previsto dal Codice della Strada su tutto il territorio comunale è vietato compiere con qualsiasi tipo di veicolo a motore percorsi fuori dalle strade. E' vietato inoltre esercitare attività agonistiche sulle strade vicinali, interpoderali e comunali.
2. E' vietato parcheggiare nei prati, nelle zone boschive, al di fuori delle zone espressamente adibite a parcheggio; è vietato calpestare i prati destinati allo sfalcio nonché i terreni sottoposti a coltura anche se non cintati o segnalati, fatta salva la normativa della L.R. 17/10/1979 n. 60.
3. Sono esclusi dai divieti di cui ai commi precedenti i mezzi agricoli e chi deve comunque esercitare lavori agricoli, i mezzi impiegati nelle opere idraulico-forestale, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale, antincendio, di pubblica sicurezza nonché i veicoli utilizzati per il servizio pubblico.
4. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da € **25,00** a € **250,00**.

CAPO II

TUTELA DELLA FLORA SPONTANEA

ART. 45

1. La cotica erbosa, nonché lo strato superficiale dei terreni non possono essere asportati, trasportati e commercializzati.
2. Sono ammesse operazioni di prelievo solo nei casi direttamente connessi con le pratiche colturali o di urbanizzazione nel rispetto delle norme vigenti.
3. La disciplina di cui al presente articolo non si applica ai terreni destinati a vivai ed alla floricoltura in genere.
4. La vegetazione spontanea prodottasi nei terreni di ripa soggetti a periodiche sommersioni non può essere danneggiata o distrutta. Nel caso in cui il suo sviluppo eccessivo, comporti l'alterazione dell'equilibrio della biocenosi, nonché l'alterazione del regolare deflusso delle acque il Comune o la Provincia promuovono o autorizzano il taglio o lo sfoltimento della vegetazione.
5. Gli interventi di bonifica agraria che prevedono l'asportazione di materiale non destinato alla vendita devono essere autorizzati dal Sindaco.
6. Qualora dall'intervento di bonifica si ottengono materiali inerti destinati alla commercializzazione si rammenta che dovrà essere prodotta domanda e congrua documentazione ai sensi della L.R. 69/78 (coltivazioni di cave e torbiere) e successive modifiche.
7. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da € **25,00** a € **250,00**.

ART. 46

1. Sono vietate la raccolta, il danneggiamento, la detenzione di parti nonché il commercio tanto allo stato fresco che secco, delle specie vegetali a protezione assoluta di cui all'art. 15 della L.R. 02/11/1982 n.32. Le violazioni di cui al presente comma comportano la sanzione amministrativa da € **25,00** a € **250,00** più € **5,00** per ogni esemplare raccolto, così come previsto dall'art. 38 sub g) della Legge medesima, come sostituito dall'art. 3 della Legge 21/06/1984 n. 29.
2. Per ogni specie non inclusa nell'elenco di cui al comma precedente è consentita la raccolta giornaliera di 5 esemplari per persona, senza estirpazione degli organi sotterranei. Da tale divieto sono escluse le specie commestibili più comunemente consumate. Le violazioni alle norme di cui al presente comma comportano la sanzione amministrativa da € **25,00** a € **250,00**.
3. Sono fatte salve le disposizioni previste per i parchi o le oasi di protezione nel territorio comunale.

ART. 47

1. I divieti e i limiti di cui al precedente articolo non si applicano nel caso di sfalcio a scopo di fienagione, di pascolo e di ogni altra operazione agro-silvo-pastorale effettuata o fatta effettuare dal proprietario del fondo o dall'avente diritto su di esso.

ART. 48

1. La raccolta e la detenzione delle piante officinali spontanee di cui al Regio Decreto 26/05/1932 n. 772, non incluse nell'elenco di cui al primo comma dell'art. 46, è soggetta alle disposizioni della Legge 06/01/1931 n. 99, previa autorizzazione del Sindaco e nei quantitativi indicati nel Regio Decreto di cui sopra.

CAPO III

RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

ART. 49

Ai fini del presente regolamento sono considerati prodotti del sottobosco:

- a) - i funghi epigei anche non commestibili;
- b) - i funghi ipogei (tartufi);
- c) - i muschi;
- d) - le fragole;
- e) - i lamponi;
- f) - i mirtilli;
- g) - le bacche di ginepro.

ART. 50

La raccolta dei prodotti del sottobosco è consentita per una quantità giornaliera ed individuale nei seguenti limiti:

- Funghi:

- a) - le specie Boletus reticulatus, Boletus edulis, Boletus aereus, Boletus pinicola, Amanita caesarea, fino ad un massimo di 15 esemplari complessivamente;
 - b) - le altre specie, sino ad un massimo di 20 esemplari complessivamente, oltre agli esemplari di cui alla lettera a);
 - c) - la specie Armillaria mellea (chiodini o famigliola buona) senza limite di raccolta.
- Muschi : Kg. 0,300
 - Fragole : Kg. 0,500
 - Lamponi Kg. 1,00
 - Mirtilli : Kg. 1,00
 - Bacche di ginepro : Kg. 0,200

Quanto sopra, salvo divieto del proprietario e/o possessore a qualsiasi titolo del fondo, espresso con la recinzione del fondo e/o con l'apposizione dei cartelli indicatori.

I cartelli recanti la scritta " Raccolta funghi riservata" oppure " Proprietà privata divieto di accesso" oppure " Fondo chiuso divieto di accesso", devono essere apposti ad un'altezza da terra non inferiore a mt. 1,50 e non superiore a mt. 3,00 e, ad una distanza l'uno dall'altro tale che siano visibili da ogni punto di accesso e che da ogni cartello siano visibili i due contigui.

Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa di € **50,00 più € 5,00 per ogni esemplare eccedente**, nel caso di raccolta dei funghi, e da € **25,00 a € 250,00** nel caso della raccolta degli altri prodotti del sottobosco.

ART. 51

1. La raccolta dei funghi deve avvenire cogliendo, con torsione, esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie procedendo in luogo ad una sommaria pulizia degli stessi;
2. E' vietato usare nella raccolta dei prodotti del sottobosco rastrelli, uncini o altri mezzi che possano danneggiare lo strato unifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della flora.
3. E' altresì vietato danneggiare o distruggere i funghi, anche non commestibili o velenosi, ed estirpare, tagliare o in ogni caso danneggiare piante di fragole, lamponi, mirtilli e ginepro compromettendone il normale sviluppo.
4. La raccolta dei prodotti del sottobosco è vietata dal tramonto alla levata del sole.
5. Nessun limite di raccolta è posto al proprietario, all'usufruttuario, al coltivatore del fondo, all'avente diritto su di esso ed ai loro famigliari.
6. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da € **75,00** a € **500,00**.

ART. 52

1. Il Sindaco qualora non ne derivi grave compromissione per l'equilibrio naturale o ambientale, può autorizzare i residenti per i quali costituisce fonte di lavoro stagionale o di reddito, alla raccolta di cui al II comma dell'art. 46, di prodotti di sottobosco, esclusi i tartufi, le rane ed i molluschi in quantità superiori, fatte salve le norme di cui agli articoli precedenti.
2. Le autorizzazioni alla raccolta sono rilasciate su modulo predisposto dall'Ente e sono di validità annuale a partire dalla data del rilascio.
3. E' consentita la vendita di specie tutelate, dal presente regolamento, provenienti da colture o allevamenti, e giardini ed orti botanici.
4. Tali prodotti se posti in vendita, devono essere accompagnati da un certificato redatto dal produttore ed indicante le varietà, la provenienza ed il peso netto all'origine.
5. E' inoltre consentita la vendita delle specie tutelate, dal presente regolamento, raccolte con regolare autorizzazione di cui al I comma del presente articolo, nei limiti quantitativi autorizzati ed entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione.
6. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da € **75,00** a € **500,00**.

CAPO IV

TUTELA DI ALCUNE SPECIE DI FAUNA MINORE

ART. 53

1. E' vietato alterare, disperdere, distruggere nidi di formiche del gruppo Formica Rufa, o asportare le uova, larve, bozzoli, adulti, salve le normali lavorazioni agricole dei campi.
2. E' altresì vietato commerciare, vendere, cedere o detenere per la vendita, salvo le attività del Corpo Forestale per scopo di lotta biologica, nidi di esemplari di Formica Rufa, e uova, larve, bozzoli ed adulti di tale specie. Le specie protette del gruppo Formica Rufa sono: Formica lugubris, Formica acquilonia, Formica polycetena.

3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da € **25,00** a € **250,00**.

ART. 54

1. E' vietata nel territorio comunale la raccolta o la distruzione di uova e la cattura o l'uccisione di tutte le specie di anfibi, e la cattura il trasporto ed il commercio di rospi.
2. Dal 1° luglio al 30 novembre è consentita la cattura di rane con il solo uso della canna. per quantità non superiori a 20 esemplari per persona al giorno.
3. La cattura è vietata dal tramonto al sorgere del sole.
4. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa € **25,00** a € **250,00**.
5. Per quanto attiene alla cattura di esemplari superiori al limite consentito la sanzione prevista è di € **5,00 per ogni esemplare eccedente più una somma fissa di € 10,00**.

ART. 55

1. Dal 1° settembre al 31 ottobre di ogni anno è consentita la raccolta di tutte le specie di molluschi del genere Helix (lumaca con guscio) per quantità non superiori a 24 capi giornalieri per persona.
2. In deroga al comma precedente il Sindaco può autorizzare i residenti che ne facciano domanda e che intendano svolgere l'attività ai fini di allevamento, alla raccolta di un quantitativo superiore, con anticipo della raccolta al 1°luglio. Le domande di autorizzazione per la deroga di cui sopra, devono indicare le caratteristiche tecniche dell'allevamento.
3. La raccolta è vietata dal tramonto al sorgere del sole.
4. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa € **25,00** a € **250,00**.
5. Per quanto attiene alla cattura di esemplari superiori al limite consentito la sanzione prevista è di € **5,00 per ogni esemplare eccedente più una somma fissa di € 10,00**.

ART. 56

1. E' vietata la cattura, il trasporto, il commercio e la detenzione per la vendita di gamberi di acqua dolce (Astacus astacus e Austropotamobius pallipes)
2. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei confronti di coloro che curano l'allevamento delle suddette specie animali.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 comma del presente articolo non si applicano nei bacini abilitati alla pesca o alla vendita ove venga effettuato il regolare ripopolamento con soggetti provenienti da allevamento.
4. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da € **25,00** a € **250,00**.

TITOLO VIII

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PATRIMONIO FORESTALE

CAPO I

DANNI ARRECATI ALLE PIANTE DAGLI ANIMALI DOMESTICI E DALL'UOMO

ART. 57

1. E' proibito legare animali alle piante o comunque lasciare che gli animali danneggino le piante appartenenti al Comune ed ai privati nonché le colture.

ART. 58

1. Con richiamo alla legge forestale di cui al R.D. 30/12/1923 n. 3267 e relativo regolamento R.D. 16/05/1926 n. 1126, ed alle prescrizioni di massima e di polizia forestale nonché all'art.635 del Codice Penale, gli agenti incaricati dell'esecuzione del presente regolamento, denunceranno coloro che danneggiano le piante altrui o del Comune col defogliarle, sventtarle, scortecciarle, diramarle, ecc.

CAPO II

DELLA LOTTA CONTRO I PARASSITI ANIMALI E VEGETALI DELLE PIANTE

ART. 59

1. E' fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori di boschi e di fondi denunciare all'Autorità Comunale che provvederà tempestivamente a darne comunicazione allo SDA e all'osservatorio Fitopatologico di Torino - la comparsa di insetti nocivi, crittogame o comunque malattie e deperimenti vegetativi che appaiono pericolosi e diffusibili, nonché di applicare i rimedi ed i mezzi di lotta che venissero indicati per concorrere alla loro distruzione. E' inoltre vietato, in tali casi, trasferire altrove piante o parti delle stesse senza certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio Fitopatologico di Torino.
2. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa € **25,00** a € **250,00**.

ART. 60

1. E' fatto obbligo a chi sparge esche o sostanze avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche impiegate possano recare danno all'uomo o agli animali domestici ,di darne preventivo avviso all'Autorità Comunale e di sistemare e mantenere lungo i confini del

fondo 2 giorni prima dello spargimento delle sostanze e per tutto il presumibile periodo di efficacia di esse, tabelle recanti ben visibili la scritta “ TERRENO AVVELENATO “.

2. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa di € **75,00 a € 500,00.**

ART. 61

1. Nei terreni non soggetti a colture agrarie è vietato strappare e scavare radici, rizomi, bulbi e tuberi di piante appartenenti alla flora spontanea. E' tuttavia consentita la raccolta delle rosette fogliari, getti e innovazioni delle cosiddette “ erbe mangerecce “ o “ da insalata “ anche se operate in zone dichiarate protette.
2. E' consentita la raccolta di fiori spontanei per uso personale, limitatamente al numero indicato per ciascuna specie.
3. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa di € **25,00 a € 250,00.**

ART. 62

1. E' fatto obbligo a chiunque trasporti o commerci “ Alberi di Natale “, anche se isolati, di munirsi dello speciale permesso e contrassegno da allegare agli stessi, rilasciato annualmente dalla Regione Piemonte Servizio Economia e Forestazione. Le eventuali infrazioni a quanto sopra disposto, saranno punite ai sensi delle Leggi vigenti e comportano il sequestro della merce.

ART. 63

1. Non sono soggetti ad autorizzazione comunale i tagli dei pioppi e delle altre colture industriali da legno derivanti da impianti artificiali, dei frutteti e di altre colture agrarie, i tagli necessari per evitare il deterioramento delle piante, la ceduzione, i diradamenti, le normali operazioni di fronda, di scalcatura, di potatura e quelle necessarie per le attività agricole, nonché il taglio dei singoli alberi non costituenti bosco. Sono fatte salve comunque le disposizioni previste per i parchi e le oasi di protezione nel territorio comunale.

ART. 64

1. E' vietato, salvo motivata autorizzazione del Comune, l'abbattimento e l'indebolimento di alberi che abbiano particolare valore ambientale e paesaggistico specificatamente individuati come tali dal Piano Regolatore. Nei casi in cui è permesso l'abbattimento di boschi questo dovrà eseguirsi con le modalità indicate dal Corpo Forestale dello Stato.
2. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa di € **75,00 a € 500,00.**

TITOLO IX

NORME PER LA PREVENZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI FORESTALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 65

1. La prevenzione, l'avvistamento e lo spegnimento degli incendi boschivi è affidato al Corpo Forestale che si avvale del personale appartenente al corpo stesso, di quello comunale formato dalla Squadra Antincendio e di quello regionale formato dalle guardie di polizia locale e rurale nonché dalla Protezione Civile.
2. Nelle zone boschive è consentita l'accensione di fuochi solo con le limitazioni previste dalla L.R. 9.6.94, n. 16.

ART. 66

1. Le zone boschive distrutte o danneggiate dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella in atto prima dell'incendio.
2. Salvo il disposto dell'art. 2043 C.C., le eventuali spese per lo spegnimento dell'incendio sono a carico del proprietario del fondo in cui l'incendio si è sviluppato qualora sia provato dolo e colpa.

ART.67

1. Chiunque scorga in un bosco o nei terreni limitrofi l'esistenza di un fuoco abbandonato od incustodito è obbligato a segnalarlo immediatamente al responsabile della squadra antincendio oppure alla più vicina stazione del corpo forestale dello stato, dei vigili del fuoco o degli altri corpi di polizia in modo che venga organizzata la necessaria opera di spegnimento.
2. Le violazioni di cui alle norme del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da € **25,00** a € **250,00**.

ART. 68

1. Chiunque in occasione di incendi boschivi rifiuta senza fondato motivo, il proprio servizio o aiuto al funzionario che dirige lo spegnimento è punito a norma dell'articolo 652 C.P. Non è perseguibile chi presenta motivazioni di salute, dimostrabili anche successivamente al fatto agli organi competenti.

TITOLO X

NORME RELATIVE ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI NEI FABBRICATI RURALI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 69

1. Nelle stalle, nei fienili, nei depositi di legna, carbone, paglia, e altro materiale infiammabile è rigorosamente vietato fumare.
2. Le violazioni alle norme del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da € **25,00** a € **250,00**.

ART. 70

1. I locali destinati a deposito di carburanti o sostanze esplosive o infiammabili da usare per i lavori agricoli devono essere costruiti rispettando le norme di legge che regolano la materia.
2. E' comunque fatto obbligo, in ogni caso, di disporre di almeno un estintore a norma.
3. E' severamente vietato fumare e procedere al rifornimento del combustibile alle macchine con il motore acceso.
4. Salve le vigenti disposizioni e pene di legge relative agli obblighi del presente articolo, le violazioni alla norma del terzo comma comportano la sanzione amministrativa da € **25,00** a € **250,00**.

ART. 71

1. Per quanto riguarda l'uso la conservazione e la gestione di depositi di materiale esplosivo o infiammabile da impiegarsi nei lavori agricoli, devono essere osservate le disposizioni del TULPS, approvato con R.D. 18.6.31 - 773 e del relativo Regolamento approvato con R.D. 6.5.40 - 635 e relative modificazioni, nonché quelle di cui ai decreti del Ministero dell'Interno 31/07/1934 riportate dalla G.U. del 26.09.1934 n. 228 e 12/05/1937 G.U. del 24/06/1937 n. 145 contenenti " Norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto di oli minerali pena le relative sanzioni.
2. Nelle immediate vicinanze dei fabbricati rurali si deve poter disporre di acqua in quantità proporzionata alla importanza della azienda.
3. In caso di incendio i presenti sono tenuti a prestare la loro opera prima dell'arrivo dei Vigili del Fuoco e, se richiesto, dopo per le operazioni di spegnimento.
4. Chiunque non ottempera, senza giustificato motivo, agli ordini impartiti dal funzionario preposto soggiace alla pena prevista dall'articolo 652 C.P. e verificandosi la fattispecie di omissione di soccorso a quella dell'articolo 593 C.P..

TITOLO XI

NORME INERENTI I TAGLI E LE PIANTUMAZIONI DI ALBERI

CAPO I

DISPOSIZIONI SUI TAGLI DI PIANTE

ART. 72

Si ricordano le norme stabilite dal T.U. delle disposizioni di Legge sulle opere idrauliche 25.07.1904 n. 523, riguardante il taglio dei boschi negli alvei dei fiumi e torrenti:

A) - Sono lavori ed atti vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, sponde e difese, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi che sostengono le rive dei fiumi e dei torrenti per una distanza orizzontale non minore di mt. 9 dalla linea a cui arrivano le acque ordinarie, per i rivi, i canali e scolatori pubblici, la stessa proibizione è limitata ai piantamenti aderenti alle sponde;

B) - Sono opere ed atti che non si possono eseguire, se non con speciale permesso dell'Ingegnere capo del Genio Civile, e sotto l'osservanza delle condizioni dal medesimo imposte, i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a distanza di mt. 100 dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui all'art. 96 C, della Legge 25.07.1904 n. 523.

ART. 73

1. Per l'esercizio degli usi civici accertati sui terreni demaniali del Comune, si osservano le norme del regolamento previsto dagli artt. 43 e seguenti del R.D. 26.02.1928 n. 332. In mancanza di tale regolamento, si osservano le norme per l'utilizzazione dei boschi e pascoli contenute del R.D.L. 30.12.1923 n. 3267, nel rispettivo regolamento approvato con R.D. 16.05.1926 e nelle prescrizioni di massima e di polizia forestale emanate per la Provincia.

CAPO II

NORME INERENTI LA PIANTUMAZIONE DI ALBERI

ART. 74

Sono considerati "ALBERI" i soggetti vegetali di tipologia forestale sia d'alto fusto che riprodotti agamicamente per ceduzione di altezza superiore a metri 3. Convenzionalmente vengono fatti rientrare in tale tipologia tutti i soggetti vegetali il cui sviluppo supera abitualmente o volutamente tale limite.

ART. 75

Sono considerati “ARBUSTI” e/o “CESPUGLI” le specie vegetali a struttura legnosa che, di norma, non superano metri 3.00 di altezza.

ART. 76

1. Per la messa a dimora di alberi all'esterno della delimitazione del centro abitato, definito come da apposita deliberazione della giunta comunale, dovranno essere osservate le seguenti distanze dai confini:
 - A) Per Strade Statali, Regionali, Provinciali vige la normativa del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione e successive modifiche (D.L. 285 del 30/04/1992, D.P.R. 495 del 16/12/1992) che, in ogni caso, prevede apposite zone di rispetto alberature collocate a distanza dal confine stradale non inferiore all'altezza massima da queste raggiungibile (minimo mt. 6).
 - B) Per Strade Comunali: mt. 6.00 dal ciglio della banchina o, se presente, dal fosso di sgrondo delle acque stradali per impianti di colture legnose a rapida crescita (pioppo).
 - C) Per Strade Vicinali ed Interpoderali soggette a servitù d'uso pubblico: mt. 6.00 dal ciglio esterno.
 - D) Per Strade Vicinali ed Interpoderali non soggette a servitù d'uso pubblico: mt. 6.00 dalla mezzeria della strada stessa; In caso di viabilità latitante a colture boschive in atto o terreni destinati ad impianti a rapida crescita (pioppi) tale distanza è ridotta a mt. 3.00.
 - E) Per Alberi di alto fusto e pioppeti: la distanza dai confini è stabilita in mt. 10.00 con possibilità di ridurre tale distanza a mt. 8.00 nel lato Sud dell'alberatura (o della Piantumazione) qualora la linea si confine sia rettilinea con esposizione Est- Ovest.
 - F) Dove esistono cavi di irrigazione la distanza di qualsiasi soggetto arboreo deve essere mantenuta ad almeno 6.00 metri dal cavo irriguo.
 - G) Per la messa a dimora di Viti, Arbusti, Siepi, Piante da Frutto e soggetti vegetali mantenuti a non oltre mt. 2.50 di altezza dovrà essere osservata la distanza di mt. 1.50 da qualunque confine.
 - H) Gli alberi ed arbusti nati spontaneamente all'interno delle distanze di rispetto dovranno essere tagliati a cura del proprietario su istanza della parte confinante nel rispetto delle Leggi e procedure vigenti al momento del contenzioso.
2. Entro la delimitazione del centro abitato come definito dalla suddetta deliberazione, varranno le seguenti norme:
 - Per abitazioni e Proprietà Residenziali : mt. 5.00 dal confine con arretramento obbligatorio a mt. 8.00 se la civile abitazione è collocata a distanza inferiore ai mt. 3.00 dal confine stesso.
 - Per la distanza dalle strade vale quanto previsto al comma 1.
 - Tali distanze non sono imposte per la piantumazione di alberi ai lati delle strade ad opera del Comune.
3. Quale norma transitoria relativa ai soggetti arborei ed arbustivi già collocati a dimora all'entrata in vigore del presente regolamento, varrà la regola dell'obbligo di taglio in conformità del turno,

diradamento o maturità economica calcolati secondo le locali “prescrizioni di Massima e Polizia Forestale” o criteri selvicolturali senza sostituzioni o rinnovi.

4. Per i pioppeti il taglio è fissato al massimo entro la maturazione tecnica specifica per ciascun Clone (dai 10 ai 12 anni circa).
5. Sono, comunque, consentite deroghe ai precedenti commi qualora vi sia un accordo scritto tra le parti confinanti, con rispetto, in ogni caso, del Codice Civile e della Strada.
6. E' facoltà del Sindaco, in ogni caso, salva e impregiudicata l'azione civile, disporrebbe obblighi o abbattimenti per motivi di pubblica salute o incolumità, con oneri e responsabilità a carico del proprietario dei soggetti vegetali interessati. Salva ed impregiudicata l'azione civile ed ogni altra norma di legge, la violazione alle disposizioni del presente articolo viene punita con la sanzione amministrativa da € **75,00** a € **500,00**, oltre alla sanzione accessoria della rimozione della piantumazione a distanza illegale.

ART. 77

1. Il proprietario delle alberature è tenuto alle potature ed interventi necessari a contenere le dimensioni, ad evitare le sporgenze sulle strade e le situazioni di pericolo per la pubblica incolumità. Il vicino può esigere che vengano tagliati i rami degli alberi che si protendono sul suo fondo e può tagliare le radici che si addentrano in esso. Ai sensi dell'art. 896 CC, la violazione alle disposizioni del primo comma del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da € **25,00** a € **250,00**.

CAPO III

COLTIVAZIONE DEL RISO

ART. 78

1. La coltivazione del riso è disciplinata dal Regolamento Provinciale del riso approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 101 del 07.07.1969, approvato poi con D.P.R. 03.03.1970 n. 1410.
2. Il Comune dovrà dotarsi di una piantina perimetrica per la definizione delle distanze.
3. Nelle aree urbane la coltivazione del mais e di altre cerealicole e proteaginose è possibile solo lasciando una distanza di almeno mt. 3,00 dal muro perimetrale delle costruzioni rurali e civili abitazioni. Dovrà essere assicurata la pulizia di questa fascia.
4. La violazione alle disposizioni del terzo comma del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da € **75,00** a € **500,00** **oltre alla estirpazione della coltura non a distanza prevista**.

TITOLO XII

NORME INERENTI L'ACQUISTO E L'UTILIZZO DEI PRESIDII SANITARI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 79

1. L'acquisto dei presidi sanitari di I° e II° classe può essere effettuato da chi ha compiuto il 18° anno di età ed impieghi lui stesso il presidio sanitario acquistato per il trattamento di coltivazioni proprie o di conto terzi e sia in possesso dell'apposito certificato di abilitazione rilasciato dal Servizio Decentrato dell'Agricoltura ex D.P.R. 3.8.68 - 1255.

ART. 80

1. I presidi sanitari devono essere venduti da personale ed in locali autorizzati. E' vietata la vendita ambulante ed allo stato sfuso dei prodotti non chiusi nella confezione originale. I presidi I° e II° classe vanno tenuti chiusi a chiave in luoghi inaccessibili ai bambini ed agli animali domestici.
2. I presidi sanitari vanno usati esclusivamente in agricoltura, ogni altro uso è pericoloso e non consentito.

ART. 81

1. E' vietato trattare le colture con prodotti non registrati o usarli per colture diverse da quelle per le quali avevano ottenuto l'autorizzazione.
2. Si devono osservare scrupolosamente le dosi di impiego e i tempi di carenza (intervallo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento ed il raccolto).Si dovranno apporre, nei campi trattati con presidi sanitari di I° e II° classe, cartelli con la testa da morto e la scritta veleno.

ART. 82

1. Le violazioni alle disposizioni dei precedenti articoli del presente titolo comportano le sanzioni amministrative previste dalla L. 283/62 del 30.04.62 e del D.P.R. 1255/68 del 3.8.68.

ART. 83

1. I recipienti ed i contenitori dovranno, dopo l'uso, essere smaltiti a norma del D.Lgs 5.2.97 n° 22. Nei confronti dei trasgressori verranno promossi i provvedimenti previsti dalle vigenti disposizioni, per l'attuazione dei quali verrà data immediata comunicazione alle competenti ASL.

TITOLO XIII

NORME INERENTI LE ACQUE E LE STRADE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 84

1. E' proibito danneggiare o lordare in qualsiasi modo le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche, così pure di lavare nelle fontane pubbliche e di imbrattarle.
2. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da € **25,00** a € **250,00**.

ART. 85

1. Gli abbeveratoi dovranno essere tenuti costantemente puliti. E' vietato lavare in essi il bucato o introdurre oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi è vietato il lavaggio degli animali, nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.
2. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da € **25,00** a € **250,00**.

ART. 86

1. Le vasche per abbeverare gli animali devono essere indipendenti dalle fontane pubbliche per uso domestico e l'acqua di rifiuto non può servire per il lavatoio o per altro uso domestico. Le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da € **25,00** a € **250,00**.

ART. 87

1. Non è permesso convogliare nei pozzi e nei corsi d'acqua, sia pubblici che privati, materie putride di origine animale e vegetale o sostanze nocive. I trasgressori saranno puniti ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 152 del 03/04/2006.

ART. 88

1. A norma dell'art. 632 del Codice Penale, nessuno può ostruire, alterare o deviare in qualsiasi modo i canali che servono alle irrigazioni, se non nei limiti dei propri diritti, lo stesso dicasi dei canali di scolo.

ART. 89

1. E' vietato impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali delle strade e nelle relative opere di raccolta e scarico. I fossi di scolo su suolo privato, situati lungo le strade di qualsiasi

specie, dovranno essere convenientemente spurgati in modo da lasciare scorrere liberamente le acque sia sorgive che piovane. I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi si riversa, dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi.

2. Il materiale che risulta dallo spurgo dei fossi ecc. temporaneamente depositato lungo il ciglio delle strade pubbliche costeggiate da detti fossi, deve essere rimosso a cura e spese di chi effettua lo spurgo entro il termine massimo di sette giorni. In caso di inadempimento, il Comune provvederà alla rimozione a spese del contravventore, ferma restando l'erogazione della relativa sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00 anche ai sensi dell'art. 15 C.d.S.

ART. 90

1. E' vietato apportare variazioni ai corsi delle acque pubbliche mediante chiuse, pietraie e scavamenti negli alvei dei fiumi, torrenti o scolatori, fatte salve le concessioni autorizzate. I trasgressori saranno sanzionati ai sensi dell'art. 632 C.P.

ART. 91

1. E' vietato sul suolo delle strade comunali, consorziali, vicinali ed interpoderali effettuare opere e depositi che pregiudichino il libero transito e ne alterino le dimensioni, la forma e l'uso.
2. E' vietato ai conduttori dei fondi, far defluire le acque di governo e di irrigazione delle colture, sulle strade comunali, vicinali e consorziali.
3. E' altresì vietato danneggiare le opere, le piantagioni e gli impianti ivi esistenti e gettare o depositare rifiuti sulle strade e loro pertinenze.
4. I fondi confinanti con le strade comunali, consorziali, vicinali ed interpoderali devono essere arati, senza arrecare danno alle strade, alle ripe ed ai fossi.
5. E' pure vietato condurre a strascico legnami e materiali od il transito di mezzi meccanici che compromettono o danneggiano il buono stato delle strade e dei manufatti.
6. In caso di inadempimento, il Comune provvederà alla sistemazione a spese del contravventore, ferma restando l'erogazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 15 del C.d.S. approvato con D. L.gvo 30.04.92,n. 285, salve restando le disposizioni del D.Lgs. 152 del 03/04/2006.

ART. 92

1. I conduttori e chiunque imbratta con fango, terra e detriti o materie di qualsiasi specie le strade comunali, vicinali, consorziali ed interpoderali è tenuto a ripulirle ed a rimuovere quanto lasciato dalle macchine agricole. Sanzione amministrativa da € 35,00 a € 143,00 ai sensi dell'art. 15 del C.d.S.

ART.93

1. I conduttori dei fondi hanno l'obbligo di regolare le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, di tagliare i rami delle piante che protendono oltre il ciglio della strada e di tagliare le piante che ostacolano la circolazione, sulle strade comunali, consorziali, ed interpoderali ai mezzi agricoli di qualsiasi tipo. La violazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 29 del C.d.S. approvato con D. L.gvo 30.04.92,n. 285.

2. E' inoltre vietata la recinzione di fondi che per qualsiasi motivo possano causare intralcio alla libera circolazione dei mezzi agricoli e/o alla pulizia o spurgo dei cavi irrigui.
3. I fondi nonché i fossi irrigui e di scolo, confinanti con le strade comunali, consorziali, vicinali devono avere argini e rive regolarmente falciati da erbe ed arbusti, ad opera dei conduttori dei fondi stessi e del Consorzio Irriguo, fatte salve norme, leggi e regolamenti comunitari, nazionali e regionali. La violazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da **€ 25,00 a € 250,00** nonché l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.

TITOLO XIV

SANZIONI

ART.94

Tutte le trasgressioni al presente regolamento, ove non costituiscano reato contemplato dal C.P. o da altre leggi o regolamenti, saranno accertate e punite ai sensi della legge 689 del 24/11/81 e dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267 del 18/08/2000. I contraenti sono sempre tenuti a risarcire il danno o a rimuovere le opere abusivamente eseguite ovvero a mettere in atto le opere prescritte.

Il presente regolamento, debitamente approvato, diverrà esecutivo quindici giorni dopo la sua pubblicazione e priverà di efficacia ogni altra contraria e precedente disposizione che dovrà pertanto ritenersi abrogata.

Un esemplare del presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico perché possa prenderne conoscenza.

INDICE

TITOLO I - Disposizioni generali	artt. 1 - 3
TITOLO II - Norme relative al rispetto dei beni privati e dei beni comunali	
Capo I <i>Passaggio sui fondi di proprietà comunale</i>	artt. 4 - 9
Capo II <i>Abbruciamenti e concimazioni</i>	artt. 10 - 13
Capo III <i>Azioni su fondi altrui</i>	artt. 14 - 17
TITOLO III - Norme relative al pascolo	
Capo I <i>Pascolo sui fondi privati e sui fondi comunali</i>	artt. 18 - 22
Capo II <i>Spostamento degli animali - Pascolo vagante</i>	artt. 23 - 26
TITOLO IV - Norme relative alla protezione animali	
Capo <i>Del trattamento degli animali</i>	artt. 27 - 30
TITOLO V - Disciplina delle macellazioni private	
Capo I <i>Macellazioni d'urgenza</i>	art. 31
Capo II <i>Macellazioni private ad uso familiare</i>	artt. 32 - 35 bis
Capo III <i>Macellazioni clandestine</i>	artt. 36 - 37
TITOLO VI - Vendita diretta dei prodotti agricoli	
Capo I <i>Disposizioni generali</i>	artt. 38-42
TITOLO VII - Tutela della flora e della fauna minore	
Capo I <i>Tutela del territorio</i>	artt. 43 - 44
Capo II <i>Tutela della flora spontanea</i>	artt. 45 - 48
Capo III <i>Raccolta dei prodotti del sottobosco</i>	artt. 49 - 52
Capo IV <i>Tutela di alcune specie di fauna minore</i>	artt. 53 - 56
TITOLO VIII - Norme relative alla gestione del patrimonio forestale	
Capo I <i>Dei danni arrecati alle piante dagli animali domestici e dall'uomo</i>	artt. 57 - 58
Capo II <i>Della lotta contro i parassiti animali e vegetali delle piante</i>	artt. 59 - 64
TITOLO IX - Norme per la prevenzione ed estinzione degli incendi forestali	
Capo I <i>Disposizioni generali</i>	artt. 65 - 68
TITOLO X - Norme relative alla prevenzione degli incendi nei fabbricati rurali	
Capo I <i>Disposizioni generali</i>	artt. 69 - 71
TITOLO XI - Norme inerenti i tagli e le piantumazioni di alberi	
Capo I <i>Disposizioni sui tagli di piante</i>	artt. 72 - 73
Capo II <i>Norme inerenti la piantumazione di alberi</i>	artt. 74 - 77
Capo III <i>Coltivazione del riso</i>	art. 78
TITOLO XII - Norme inerenti l'acquisto e l'utilizzo dei presidi sanitari	
Capo I <i>Disposizioni generali</i>	artt. 79 - 83
TITOLO XIII - Norme inerenti le acque e le strade	
Capo I <i>Disposizioni generali</i>	artt. 84 - 93
TITOLO XIV - Sanzioni	art. 94

